

TI_GERICHTE 13.2024.56 vom 21. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2024.56

FR: TI_GERICHTE 13.2024.56 du 21 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 13.2024.56 del 21 novembre 2024

Erwägungen

E. 23

agosto 2024, l'accoglimento dell'istanza di ricusa avrebbe comportato la nullità degli atti compiuti, che avrebbero dovuto essere rifatti. La decisione in merito alla ricusa e la sospensione del procedimento è quindi non meno che corretta e il rimprovero rivolto al Pretore per non aver ancora statuito è infondato; che la domanda intesa all'emanazione di misure supercautelari formulata con il reclamo è inammissibile, sulle stesse dovendosi prima pronunciare il Pretore; che, visto quanto precede, dichiarando inammissibile l'istanza di ricasazione il Pretore non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti né ha applicato in modo errato il diritto; che le spese del giudizio odierno, stabilite in applicazione dell'art. 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante. Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 16 settembre 2024 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione emessa in materia di ricasazione (art. 92 cpv. 1 LTF) in un procedimento di misure a protezione dell'unione coniugale è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF), essendo che le misure a protezione dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 133 III 393 consid.5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.